

## TORNATA DEL 4 GIUGNO 1858

— 22 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sulla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico, e per la riforma dei giurati — Rigetto della nuova questione preliminare fatta dal senatore Plezza — Emendamento all'articolo 1 del senatore Plezza — Non appoggiato — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento del senatore Plezza all'articolo 2 — Non appoggiato — Adozione dell'articolo 2 — Proposta del senatore Plezza sull'articolo 3 — Non appoggiata — Approvazione degli articoli 3 e 4 e dell'intero progetto — Incidente sulla discussione del progetto di legge per l'abolizione dei Consigli generale ed ordinario dell'amministrazione del debito pubblico con sostituzione di una Commissione di sorveglianza ed altre relative disposizioni — Parlano il senatore Di Pollone ed il ministro degli affari esteri — Discussione di questo progetto di legge — Adesione del ministro delle finanze a che sia messo in discussione il progetto modificato dall'ufficio centrale — Adozione dell'articolo 1 — Emendamenti all'articolo 2 proposti dal senatore Di Pollone, accettati in parte dal ministro delle finanze ed in parte modificati — Rigetto dell'emendamento all'alinea 4, proposto dal senatore Di Pollone — Approvazione di quest'articolo colle modificazioni ed emendamenti del senatore Di Pollone e del ministro delle finanze — Emendamento all'articolo 3 accettato dall'ufficio centrale — Approvazione dell'articolo 3 coll'emendamento del ministro delle finanze e coll'aggiunta propostavi dall'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 4 al 10 e dell'intero progetto di legge — Relazione di petizioni — Osservazioni del senatore Gallina sulla petizione 2627 — Risposta del senatore Di Pollone — Dichiarazioni e spiegazioni del senatore Cibrario e del ministro dei lavori pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, il ministro dei lavori pubblici, il ministro di grazia e giustizia, e più tardi interviene quello delle finanze.)

**CIBRARIO**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

### OMAGGI.

**PRESIDENTE.** Partecipo al Senato che sonogli stati fatti i seguenti omaggi:

Dal signor D. Giovanni Guiffetti, parroco d'Alagna, di alcuni esemplari di un suo scritto intitolato: *Notizie topografiche del Monte Rosa ed ascensioni*;

Dal signor Giovanni Vico, di due esemplari di una sua monografia storica sul Reale Castello del Valentino.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA COSPIRAZIONE CONTRO LA VITA DEI CAPI DEI GOVERNI STRANIERI, SULL'APOLOGIA DELL'ASSASSINIO POLITICO, E PER LA RIFORMA DEI GIURATI.**

**PRESIDENTE.** Secondo l'ordine del giorno viene la continuazione del progetto di legge sulla cospirazione

contro la vita dei capi dei Governi stranieri, e sull'apologia dell'assassinio politico, e per la riforma dei giurati.

Essendosi nell'ultima tornata chiusa la discussione generale, viene in oggi la discussione sui singoli articoli.

Darò quindi lettura dell'articolo 1:

« Art. 1. La cospirazione contro la vita del capo di un Governo straniero, manifestata con fatti preparatorii della esecuzione del reato, è punita colla reclusione.

« I colpevoli possono inoltre essere posti sotto la sorveglianza speciale della polizia per lo spazio di cinque anni. »

La parola spetta al senatore Plezza.

**PLEZZA.** Prima che si venga alla discussione degli articoli, credo utile di proporre una questione preliminare, e meno che il Ministero consenta all'invito che sono per fargli. Ieri si è decisa come questione anche preliminare, che la proposizione da me fatta nella forma in cui era fatta non era accettabile.

Non si è sviluppata la proposizione di questione pregiudiziale, dimodochè non posso ben conoscere i motivi che non la rendevano accettabile a giudizio del Senato. Non intendo con ciò di rientrare nella discussione della divisione, che considero come questione risolta dal Senato, e mi asterrò perciò dal riecitare una questione inutile.

In occasione però di quella discussione, il Ministero ha emesso una pretesa che a me pare insostenibile, ed è, che ha asserito e sostenuto che la divisione in due leggi di due proposizioni da lui iniziato sotto forma di una legge sola, è incostituzionale. Io crederei di essere stato occasione di pregiudicare i diritti del Senato se lasciassi passare inosservata questa pretesa, o se non tentassi d'andarvi al riparo.

Due sòno i modi di andarvi al riparo:

Se il Ministero ritira la sua pretesa in modo da lasciare la questione indecisa, io non faccio nessuna proposizione perchè verranno altri tempi in cui sarà forse necessario deciderla, ma intanto la questione resterà intatta.

Se poi il Ministero persiste nel volere sostenere che crede incostituzionale la divisione di cui si tratta, io allora proporò al Senato una questione preliminare, mediante la quale si decida che al Senato appartengono pienamente questo diritto.

Dalla risposta che darà il ministro saprò regolarvi nel dare corso alla mia proposizione.

**PREIDENTE.** Farò solamente osservare al senatore Plezza che la questione pregiudiziale consiste nel decidere che non vi ha luogo a deliberare, onde può essere giudice egli stesso che non è più il caso di deliberare sulla proposta da lui attualmente fatta.

**PLEZZA.** Lo prego di osservare che, appunto per non confonderla colla questione pregiudiziale, l'ho chiamata questione preliminare che è necessario decidere prima di venire alla discussione della legge.

Ogni senatore deve conoscere i suoi diritti e quelli del Senato per servirsene all'occorrenza. Io potrei ancora, allo stato delle cose, proporre la divisione: non lo faccio perchè mi pare d'interpretare che il Senato non la voglia accordare. Del resto, la decisione che ieri è stata presa fu che la mia proposta nella forma in cui era fatta non era accettabile, senza dire quale altro modo potesse adottarsi per renderla accettabile. Dunque, se ieri ho fatto una proposta composta di tre articoli, io potrei oggi fare una nuova proposizione per la sola divisione della legge e sperare che fosse ancora accettabile.

Io non la faccio, perchè non voglio far perdere al Senato il suo tempo e perchè credo che me la respingerebbe; ma ho bisogno di conoscere se ho diritto ed ora ed in altre circostanze di farla sì o no.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

**PLEZZA.** Se ho diritto sì o no di fare questa proposizione preliminare lo decida il Senato; e si decida pure se il Senato ha diritto di fare la divisione di cui si tratta. Ove il Ministero dichiara che non insiste in quella pretesa, non vi ha necessità di fare decidere il punto.

**PREIDENTE.** Il Senato comprenderà di certo come mi riesca grave di dovere prolungare questa discussione, nella quale il presidente, per quanto può, non vi deve entrare, e come conseguentemente egli lo faccia

unicamente per riassumere e chiarire lo stato della questione.

Prego il senatore Plezza di ritenere che non è ad una parte della proposta complessa da lui fatta nell'ultima seduta che il Senato abbia applicato la questione pregiudiziale, o preliminare che voglia dire, ma sibbene a tutta la sua proposta in complesso, la quale componovasi di tre parti.

Fra queste vi era eziandio quella di dividere il progetto di legge: dunque il Senato, nel deliberare, non ha fatta speciale menzione della proposta di divisione, ma ebbe in mira la di lui proposta in complesso, in genere; essa non venne accettata.

La questione pregiudiziale, o preliminare che si voglia, giacchè è la stessa cosa, altro non è, come ebbi già a notare, che il decidere che non vi ha luogo a deliberare. Ora però che il senatore Plezza rinnova la sua istanza, e che si tratterebbe d'interrompere la discussione del progetto di legge per venire ad una episodica, io non potrei lasciare che questa seconda questione episodica andasse oltre senza che il Senato abbia deliberato prima se debba o no farsi; quindi, se il senatore Plezza insiste, domanderò al Senato se intende di sospendere la discussione, nella quale è avviato, per entrare in questa discussione che riflette un punto costituzionale e gravissimo.

**PLEZZA.** Persisto.

**PREIDENTE.** Pregherò dunque il Senato di decidere se vuole sospendere la discussione sul progetto di legge per entrare in questa particolare, sul punto di costituzionalità sollevata dal senatore Plezza.

Chi è di questo avviso sorga.

(Il Senato non approva.)

Il Senato avendo altrimenti deciso io mantengo conseguentemente la discussione nella via in cui già era stata iniziata, e se non si domanda la parola, io metterò ai voti l'articolo 1.

**PLEZZA.** La domando io.

Propongo un emendamento a quest'articolo, ed è che invece delle parole *è punito colla reclusione*, si dica *è punito colla relegazione*. Io ho già spiegato i motivi di questo mio emendamento, i quali sono che l'articolo 103 del Codice penale è concepito con queste precise parole a proposito del tentativo:

« Se poi gli atti di esecuzione siano di natura tale che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consumato diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del reato. »

Se dunque la pena del reato tentato è la pena del reato stesso diminuita di due o tre gradi, la pena del reato tentato è la reclusione.

Il signor ministro diceva che la diminuzione di tre gradi porta solo alla pena dei lavori forzati a tempo; io invece ho sostenuto e sostengo che la diminuzione di tre gradi dalla pena del reato consumato porta eviden-

temente, a termini dell'esplicita disposizione del Codice penale, alla pena della reclusione. Io trovo al titolo II, libro I, del Codice penale:

« *Regole generali per la applicazione delle pene.* — CAPO I. *Del passaggio da una pena all'altra.* — Art. 86. Quando la legge prescrive in termini generali che si applichi una pena inferiore o superiore ad un'altra, si osserveranno le seguenti regole.

« Art. 87. Da una pena superiore ad una inferiore il passaggio è il seguente:

« Dalla pena della morte a quella dei lavori forzati a vita (primo grado);

« Dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo (secondo grado);

« Dai lavori forzati a tempo alla reclusione (terzo grado). »

Indi segue dalla reclusione al carcere, ecc., ma non è necessario leggerlo. Dunque, dove la legge (articolo 103), in termini generali dice la pena del reato del tentativo sarà diminuita di tre gradi a termini dell'articolo 87 del Codice, evidentemente dice sarà punito nei casi meno gravi colla reclusione.

Il signor ministro ha confessato, nel modo il più formale, che se il tentativo fosse punito colla reclusione, sarebbe ingiustizia punire colla reclusione stessa, cioè colla stessa pena, gli atti preparatorii che sono molto minori. Stante questa confessione del ministro, stante il disposto esplicito dell'articolo 87 combinato coll'articolo 103, a me pare evidente che, affinché giustizia sia fatta, è necessario di discendere di un grado ancora la pena, e punire colla sola relegazione questo reato che è minore sicuramente del tentativo.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Quantunque l'emendamento non sia appoggiato, mi importa...

*Varte voci.* No! no! Non è il caso!

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** mi importa di ripetere ciò che aveva l'onore di sostenere nella seduta di ieri l'altro, che cioè qualora si tratti di tentativo, diminuendosi di tre gradi la pena, non si discenderebbe che ai lavori forzati dai 10 ai 15 anni.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 1. (*Vedi sopra*) Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 2:

« L'apologia dell'assassinio politico per mezzo della stampa, o di alcun altro dei mezzi indicati nell'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, è punita a termini dell'articolo 24 della stessa legge, escluse sempre le pene di polizia, sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo. »

**PLEZZA.** Domando perdono, ma chiedo nuovamente la parola, perchè intendo di proporre un'aggiunta all'articolo 1.

In quest'articolo non è esteso ai preparativi del reato di cui si tratta il beneficio del pentimento che dal Co-

dice penale all'articolo 106 è accordato agli atti di tentativo. Non fa d'uopo ripetere che il tentativo è un delitto molto maggiore degli atti preparatorii, che il tentativo può giungere fin quasi alla consumazione del delitto, e fermarsi all'atto prossimo della consumazione, eppure l'articolo 106 dice: « Allorquando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito quando costituisce per se stesso uno speciale reato. »

E se non costituisce per se stesso uno speciale reato, non è punito, ciò che equivale a dire che, come tentativo, non è punito. La ragione dunque è evidente che si dovrebbe estendere questo beneficio del pentimento anche agli atti preparatorii.

Se si trattasse di materia civile non farebbe neppure bisogno di esprimerlo, perchè il giudice vedendo un principio generale espresso dal legislatore, lo estenderebbe ai casi simili; ma qui si tratta di materia penale, nella quale all'articolo 4 del Codice stesso nei principii generali si dice: « Le pene imposte dalla legge non potranno dal giudice aumentarsi, diminuirsi, nè commutarsi, se non nei casi ed entro i limiti dalla legge stessa determinati. » Se non può il giudice diminuire la pena, tanto meno la può togliere; quando dunque venisse il caso che uno fosse accusato di cospirazione con atti preparatorii, ed il fatto fosse approvato avanti il giudice, il giudice non ha autorità di estendere a questo caso il beneficio del pentimento, perchè l'articolo 106 parla in modo tassativo del tentativo, e non deg'atti preparatorii. Se, quantunque tutte le ragioni suggeriscano che sia esteso questo beneficio in forza dell'articolo 4, che toglie ogni arbitrio al giudice, non potrà essere esteso, è necessario che questa facoltà sia data al giudice coll'aggiunta che io propongo in questi termini:

« Il beneficio del pentimento, di cui all'articolo 106 del Codice penale, sarà applicato al reato contenuto in quest'articolo. »

Io dunque domando che si faccia un'aggiunta a quest'articolo, e che si estenda il beneficio del pentimento anche agli atti preparatorii come giustizia richiede.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del senatore Plezza.

Chi l'appoggia sorga.

(Non è appoggiata.)

Metterò ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 3. Sino al 31 dicembre 1862, agli articoli 78, 79, 80 e 87 della legge 26 marzo 1848 sono surrogate le seguenti disposizioni:

« Art. 78. Sono giudici del fatto tutti gli iscritti nella lista degli elettori politici delle città nelle quali siede una Corte d'appello.

« Art. 79. Nei primi quindici giorni dei mesi di giugno e di dicembre d'ogni anno una Commissione, composta del sindaco, che ne è il presidente, o di chi in caso di vacanza o di legittimo impedimento ne fa le veci, di due consiglieri provinciali e di due consiglieri comunali,

forma la lista dei giurati che durante il semestre successivo possono essere chiamati a dare giudizio.

« I consiglieri provinciali e comunali che devono fare parte della Commissione per la formazione delle liste dei giurati sono nominati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta di voti.

« I Consigli provinciali e comunali nominano inoltre nel modo suindicato due consiglieri supplenti, i quali sono chiamati per ordine di voti, ed, in caso di parità di voti, per rango di età, a supplire i membri effettivi, quando manchino questi ultimi o siano legittimamente impediti.

« La nomina dei consiglieri provinciali e comunali è rinnovata in ogni anno dal Consiglio provinciale nelle annuali sessioni ordinarie e dal Consiglio comunale nella tornata di primavera.

« Il numero dei giurati che le Commissioni devono iscrivere nelle liste è di trecento per Torino e Genova, e di centocinquanta per le altre città.

« Gli impiegati stipendiati dal Governo ed in attività di servizio non possono essere iscritti nelle liste in numero maggiore del quarto della totalità degli iscritti.

« I giurati iscritti in una lista semestrale non possono essere iscritti in quella del semestre immediatamente successivo.

« Art. 80. La lista semestrale, sottoscritta da tutti i membri componenti la Commissione, deve nei tre giorni successivi alla sua formazione essere trasmessa dal presidente della Commissione stessa al primo presidente della Corte d'appello, il quale provvede affinché sia subito affissa all'uditorio della Corte e vi rimanga durante il semestre.

« Art. 87. Tanto il Ministero pubblico quanto l'imputato possono ricusare i giudici del fatto stati estratti a sorte, senza addurre motivi, sino a che rimangano nell'urna tanti nomi che, uniti a quelli già estratti e non ricusati, raggiungano il numero di 14.

« La ricusazione deve essere fatta al momento della estrazione. »

S'intende che si metteranno partitamente ai voti le singole e distinte parti di quest'articolo.

**PLEZZA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Plezza ha la parola.

**PLEZZA.** Io ho già detto ieri i motivi per cui respingeva questo nuovo sistema di giurati, che a me pare distrugga tutta l'importanza e la bontà del sistema stesso: non ripeterò tutto ciò che ho già detto, dirò solamente che mi sembra veramente assurdo un sistema, mediante il quale, volendo escludere gli incapaci, si fissa a priori quanti debbano essere i capaci in ogni città, nè più nè meno. Se ne assegnano trecento per semestre a Torino e a Genova, mentre la differenza di popolazione è grandissima, da 143,000 che sono a Torino, a 100,000 a Genova, se ne assegnano 150, cioè la metà a Ciampieri che ha soli 16,000 abitanti, cioè la nona parte della popolazione di Torino.

Io non vi ripeterò che, tolta la sorte, le opinioni politiche dei giurati possono essere calcolate a priori, per-

chè quel partito che ha la maggioranza nella Commissione se riesce a nominare sette membri più della metà nella lista dei giurati che siano del suo colore, è sicuro di avere sempre i giudici del suo partito per decidere sui reati di stampa.

Pensate che la maggior parte dei reati di stampa versano appunto su motivi politici, versano appunto sulle accuse e sulle ingiurie che si fanno reciprocamente i diversi partiti politici, e che dunque è sconveniente e per la giustizia e per il decoro della giustizia che i giurati siano necessariamente tolti tutti da un solo partito.

Ma io queste cose le ho già dette ed è inutile il ripeterle: mi limito a fare la proposta di un altro sistema, il quale, quando sia accettato, escluderà più sicuramente gli incapaci che il sistema proposto, il quale non contiene una parola che garantisca la capacità.

Darò lettura del mio sistema, il quale quando non venga accettato, è inutile che faccia perdere maggior tempo al Senato. Il sistema da me proposto è questo:

« Sono di diritto giudici del fatto tutti gli iscritti nella lista degli elettori politici delle città nelle quali siede una Corte d'appello, i quali hanno subito gli esami di retorica od altri di grado equivalente o superiore alla retorica ed ottenuto l'approvazione.

« Saranno inoltre giudici del fatto tutti quegli altri elettori politici iscritti nelle suddette liste, la capacità dei quali al disimpegno di tale ufficio, quantunque non abbiano subito gli esami di retorica, sarà provata dalla attestazione di sette giurati di diritto, i quali dichiarino in scritto, avanti al sindaco, sul loro onore di averne perfetta e personale conoscenza. »

Con tale sistema si otterrà di eliminare tutti quelli che sono incapaci di adempiere l'ufficio di giurato, ma non si otterrà col sistema proposto dal quale non è neppure prescritto che si debbano scegliere persone capaci a quest'ufficio, essendo ciò lasciato in perfetto arbitrio della Commissione eleggente. Non è neppure prescritto che la Commissione debba essere composta d'uomini capaci; e quando il Consiglio comunale e provinciale sceglieressero per membri della Commissione degli incapaci, la Commissione scegliesse per giurati degli incapaci, il Governo non avrebbe nessun mezzo di andarvi al riparo perchè sarebbero nella più perfetta legalità a termini di questa legge.

La cosa è tanto grave, il sistema è tanto assurdo che io non aggiungo altre parole.

**PRESIDENTE.** Non fa proposta?

**PLEZZA.** Ho già consegnata ieri questa mia proposta.

**PRESIDENTE.** Rileggo la proposta del senatore Plezza acciò possa il Senato averla presente. Egli vorrebbe che la legge dicesse così. (*Vedi sopra*)

Domando se la proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia sorga.

(Non è appoggiata.)

La proposta non essendo appoggiata io porrò ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1858

(Il presidente pone quindi ai voti partitamente tutti i vari numeri dell'articolo 3, i quali sono approvati.)

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 4. Per la prima volta la lista semestrale dei giurati è fatta nei trenta giorni immediatamente successivi alla pubblicazione di questa legge, e non ha effetto che pel semestre corrente all'epoca in cui sarà formata.

« I Consigli provinciali e comunali saranno con reale decreto, da emanare contemporaneamente alla presente legge, convocati entro quindici giorni in adunanza straordinaria per fare la scelta dei consiglieri che devono comporre la Commissione di cui nei precedenti articoli. »

(È approvato.)

Prima che si passi allo squittinio segreto devo ricordare al Senato che è posta all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per l'abolizione del Consiglio generale ed ordinario dell'amministrazione del debito pubblico.

**DI POLLONE.** Mi permetto di osservare, come membro dell'ufficio centrale, che il relatore è tuttora infermo, e che il signor ministro delle finanze, col quale venne concordato questo progetto, non è presente.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Ma verrà.

**DI POLLONE.** Io feci questa osservazione affinché il Senato decida se vuole passare oltre o no.

**PRESIDENTE.** Come membro dell'ufficio centrale il senatore Di Pollone potrà dire se l'assenza del signor relatore è momentanea, oppure si prolungherà, ed in tal caso egli potrebbe rappresentarlo.

**DI POLLONE.** Io credo che altri membri dell'ufficio centrale, molto più capaci di me, potranno fare le veci del relatore, mentre io mi troverei realmente un poco compromesso, avendo qualche osservazione a fare contro il progetto stesso dell'ufficio centrale.

**PRESIDENTE.** Non si potrebbe dare corso ad altri progetti di legge.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Quanto all'assenza del relatore certamente è da lamentare, ma trattandosi di un progetto di legge non molto complicato, di un progetto che versa sopra un argomento che è noto, io credo, a tutti, o almeno alla maggior parte dei senatori, mi pare che questa non possa essere una causa per rimandarne la discussione.

Quanto all'assenza del ministro delle finanze essa non è che momentanea. Stava alla Camera elettiva, ove si discutono le inchieste, pel solo motivo che io ho creduto del mio dovere di assistere a questa discussione, nella quale, oltre ad una parte legale, vi era una parte politica. Io non dubito che, prima che la votazione, a cui il Senato sta per procedere, sia finita, il ministro delle finanze sarà presente, e così il Senato non perderà il suo tempo.

**PRESIDENTE.** Si procederà dunque allo squittinio segreto.

**QUARELLI, segretario,** fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 55

Voti favorevoli . . . . . 50

Voti contrari . . . . . 5

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI CONSIGLI GENERALE ED ORDINARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO.**

**PRESIDENTE.** Viene ora il progetto di legge per la abolizione dei Consigli generale ed ordinario dell'amministrazione del debito pubblico. (Vedi. vol. *Documenti*, pag. 884 e 889.)

L'ufficio centrale avendo proposto una nuova redazione, la quale comprende alcune aggiunte e alcune modificazioni al progetto primitivo, domanderò, per regola della discussione, se l'onorevole ministro delle finanze acconsente alle proposte dell'ufficio, o se ha difficoltà acchè si segna il tracciato del medesimo.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** L'ufficio centrale avendomi invitato ad intervenire nel suo seno, e avendo con esso discusso il progetto di legge, ho creduto di accettare diverse modificazioni le quali vennero proposte, e che vedo diffatti nel progetto dell'ufficio.

Quindi in massima accetto queste modificazioni; solamente avrei qualche osservazione a fare sopra alcune proposte, che però sono accessorie e non veramente di massima. Mi riservo perciò a suo luogo di introdurre quelle modificazioni che il Ministero intende sostenere nel progetto che si discuterà.

**DI POLLONE.** Avendo accennato che avrò qualche osservazione a fare in questo progetto, mi riservo di farle all'uopo, quando si presenteranno nella discussione degli articoli quelle disposizioni alle quali esse si riferiscono.

**PRESIDENTE.** Dichiaro intanto aperta la discussione generale sulla redazione di questo progetto fatta dall'ufficio centrale.

Non chiedendosi dunque la parola sulla discussione generale, darò ora lettura dell'articolo 1:

« Ai Consigli generale ed ordinario stabiliti per la amministrazione del debito pubblico dall'articolo 51 dell'editto del 24 dicembre 1819, è surrogata una Commissione di vigilanza composta come nell'articolo seguente.

« Cesseranno perciò i detti Consigli dalle loro attribuzioni colla pubblicazione della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Formano la Commissione di vigilanza:

« Tre senatori e tre deputati, eletti annualmente dallo rispettive Camere;

« Due consiglieri di Stato designati pure annualmente dal presidente di quel Consiglio;

« Un consigliere della Camera dei conti designato dal primo presidente della medesima;

« Il vice-presidente della Camera d'agricoltura e commercio;

« Il primo ufficiale del controllo generale;

« Il presidente ed il vice-presidente della Commissione saranno nominati annualmente dal Re sulla proposizione del ministro delle finanze;

« Le funzioni di segretario saranno riempite dal segretario generale dell'amministrazione del debito pubblico. »

**DI POLLONE, membro dell'ufficio centrale (1).** Le brevi osservazioni che mi fo lecito di sottoporre al Senato si raggirano appunto su quest'articolo, sulla disposizione cioè che fra i componenti della Commissione di vigilanza, indica il vice-presidente della Camera di agricoltura e commercio, o su quella relativa alle funzioni di segretario che, dice il progetto, « saranno riempite dal segretario generale dell'amministrazione del debito pubblico. »

In quanto al comprendere nella Commissione il vice-presidente della Camera di agricoltura e commercio io vi scorgo un inconveniente, ed è questo: da uso antichissimo, direi quasi da quando venne istituita la Camera d'agricoltura e commercio tra noi, sta infatti che chi fa le funzioni di presidente è il vice-presidente, ma ciò perchè il presidente nato a termini della legge che è l'intendente generale, per la gravità delle sue occupazioni non può disimpegnare queste funzioni e anche come diceva per uso tradizionale venne mantenuta questa disposizione.

Ma non potrà arrivare il giorno in cui il presidente reale, esonerato di una parte delle gravi sue incumbenze, desidererà di presiedere anche la Camera di commercio? Allora il vice presidente non avrà più che quella posizione secondaria, non avrà più che un nome come ufficiale della Camera stessa; allora avverrebbe che il vice-presidente sarebbe nominato dalla legge e far parte di questa Commissione, quando il presidente ne sarebbe escluso.

Mi pare che questo metodo stabilisca una vera anomalia, alla quale si potrebbe, secondo il mio modo di sentire, facilmente ovviare demandando alla Camera di commercio la nomina del membro che dovrà far parte della Commissione di vigilanza.

Troverei in ciò anche un vantaggio che sarebbe quello di poter fare la scelta di una persona, la quale avesse le cognizioni opportune che potrebbe impiegare più utilmente; mentre il vice-presidente fosse un proprietario che non avesse cognizioni in materia di finanze, ed allora ne verrebbe un danno per il retto andamento delle

1) In ordine ai discorsi pronunziati dal senatore Di Pollone, veggansi i reclami contro il rendiconto stenografico dal medesimo fatti al principio della seduta del 7 giugno.

cose demandate a questa Commissione. Quindi io proporrei formalmente l'emendamento che a vice-presidente sia proposto un membro della Camera, da eleggersi dalla Camera stessa.

In quanto alle funzioni di segretario, osservo in primo luogo, che nel progetto del Governo non si provvedeva alla nomina del segretario.

L'ufficio centrale, di cui mi onoro di far parte, dividendo l'opinione del relatore ha creduto utile di completare il personale della Camera nominando un segretario; io per lo contrario ho creduto, ed ho sempre manifestato l'opinione, essere miglior consiglio di lasciare la libera nomina di questo segretario al Governo, potendo uno dei membri della Commissione talvolta utilmente disimpegnarne le funzioni, od anche essere utile di sceglierlo in qualunque altro ramo dell'amministrazione.

Vi scorgo anche in questa nomina un'altra anomalia, quella cioè di nominare segretario della Commissione di vigilanza il segretario di quella stessa amministrazione che deve essere sorvegliata; non dico certamente censurata perchè non diede mai causa o motivo non solo di censura ma di osservazioni l'amministrazione del debito pubblico che fu mai sempre retta con tutta la precisione possibile. Quindi domanderei che il Senato volesse, ritornando alla primitiva proposta del Governo, non far caso del segretario, oppure, se crede, dire: *il segretario sarà nominato dal Governo annualmente o triennialmente come crederà.*

Per tali motivi mi faccio lecito di proporre formalmente questa disposizione.

Non mi dilungherò di più perchè mi sembra la materia tanto semplice e chiara che non ha bisogno di ulteriore svolgimento.

**LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Partecipo alla stessa opinione dell'onorevole proponente per quanto riguarda il segretario; credo che sia veramente meglio continuare come si pratica attualmente secondo le lettere patenti del 1819 riguardo alla nomina del segretario.

Oltre alle considerazioni messe avanti dall'onorevole Di Pollone aggiungerò ancora un'altra osservazione, ed è che collo stabilire nella legge che il segretario deve essere lo stesso del debito pubblico, nel caso che per qualche motivo da lui indipendente, non potesse intervenire, non si saprebbe chi surrogare, giacchè la legge non vi provvede; nè sarebbe veramente cosa conveniente che poi il Governo con un moto proprio, oppure la stessa Commissione vi supplisse nominandosi un vice-segretario; quindi è meglio lasciare la nomina del segretario al Governo, salvo a surrogarlo, quando mancasse, con un altro individuo. Credo che questo sistema sia da preferirsi a quello dell'ufficio centrale.

Non posso invece partecipare all'opinione dell'onorevole Di Pollone riguardo al membro della Camera d'agricoltura e commercio.

Nel progetto di legge è designato il vice-presidente; invece l'onorevole Di Pollone amerebbe che fosse nomi-

nato a fare parte di questa Commissione di vigilanza un membro di essa Camera scelto a maggioranza di voti.

Egli osservava che potrebbe darsi il caso in cui il vice-presidente fosse persona la quale non avesse fatto studi particolari di finanze, quindi meno propria a questo ufficio. Io risponderò a quest'osservazione che non si richiedono cognizioni profonde di finanze per potere lodevolmente disimpegnare le attribuzioni di membro della Commissione di sorveglianza.

Quello che si richiede è che tale persona abbia indipendenza e cultura, e che possa, in seguito alle discussioni che hanno luogo nella Commissione e in seguito ai rapporti dell'amministrazione stessa del debito pubblico, farsi un criterio esatto sull'andamento morale e anche, se volete, materiale dell'amministrazione.

Ora, io non posso far il torto a nessuna persona che appartenga o apparterrà alla Camera d'agricoltura e commercio di crederla destituita di queste doti. Non sarà una specialità nelle finanze, ma certamente non mancherà di quella cultura, di quelle cognizioni d'amministrazione da potere formarsi un coscienzioso giudizio sull'amministrazione morale e materiale del debito pubblico, quindi sarà fornita delle qualità volute per adempiere lodevolmente a quest'ufficio.

D'altronde non esito anche ad esprimere un altro motivo, ed è che uno dei requisiti principali di questa Commissione di sorveglianza è che sia indipendente da qualsiasi influenza del Governo, appunto perchè possa godere maggior fiducia in faccia al pubblico; però non sarebbe conveniente che il Governo non avesse qualche rappresentante.

Il Ministero aderì di buon grado al sistema dell'ufficio centrale di surrogare in massima parte membri eletti; ma veramente non dovrebbe poi cadere nell'eccesso opposto, di escludere qualunque persona la cui nomina, direi, in modo più o meno diretto proceda dal Governo.

Ora, il vice-presidente della Camera d'agricoltura essendo persona che acquista questa qualità in virtù di decreto reale, rappresenta in modo meno indiretto il Governo in questa Commissione.

Mi pare che in questo modo non si pregiudica per nulla l'indipendenza che deve in verità richiedersi nella costituzione di questa Commissione, poichè l'immensa maggioranza sarà costituita di persone le quali non dipendono direttamente dal Governo. Nello stesso tempo il Governo avrà qualche rappresentante.

Si richiede anche che la persona la quale rappresenta in certo qual modo la Camera di commercio, sia anche costituita in dignità. È bene che essendovi un vice-presidente, si prescelga questa persona a preferenza di altra; senza che ciò possa in nessun modo recare un'offesa alla dignità degli altri membri.

È ben naturale che un vice-presidente deve supporre scelto fra le persone che, oltre tutte le doti che possono riunirsi nel semplice membro della Camera d'agricoltura e di commercio, abbia i requisiti che lo rendono comparativamente più degno degli altri di presiedere

in mancanza del presidente a questo corpo. Quindi io farò una transazione coll'onorevole Di Pollone.

Mentre di buon grado accetto la proposta che ha fatto riguardo al modo di nominare il segretario, desidererei che egli alla sua volta accondiscendesse a mantenere il vice-presidente della Camera di commercio nella Commissione di sorveglianza.

**DI POLLONE.** Dichiaro di non insistere. Io credetti di esporre al Senato i motivi che mi facevano preponderare per un altro sistema. Il ministro ha opposto delle ragioni, le quali, se non in tutto, almeno in parte, lo confesso, hanno un gran peso. Ne lascio giudice il Senato, e come già dissi, e come cerco di provarlo coi fatti, non prolungherò senza utilità una discussione che può aversi per esaurita.

Prego solo il signor presidente di volere fare votare per divisione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la parte dell'articolo secondo, che precede l'alinea relativo al vice-presidente della Camera di commercio.

Chi approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Metto ai voti l'alinea relativo al vice-presidente della Camera.

**DI POLLONE.** Lo pregherei di mettere ai voti il mio emendamento, cioè quello di un membro della Camera di commercio nominato dalla medesima.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento tale quale è fatto dal senatore Di Pollone.

Chi approva sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'alinea.

Chi approva sorga.

(È approvato, e sono pure approvati i successivi alinea.)

Rimane la proposta relativa al segretario.

**DI POLLONE.** L'ufficio centrale, per mancanza del suo relatore (1) e di altri suoi membri, si trova ridotto a minimi termini, e non potrei avere mandato di ritirare questa proposta.

Siccome non si può votare per separazione, prego i signori senatori di non votarla.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'alinea relativo al segretario.

Chi approva sorga.

(Non è approvato.)

Rimetto ai voti l'articolo nel suo complesso.

Chi approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 3. La Commissione sarà convocata dal suo presidente sempre che lo creda necessario, o gliene venga fatta richiesta dal direttore generale dell'amministrazione; sarà poi sempre convocata nel tempo e per l'oggetto di cui all'articolo 5. »

« Potrà la Commissione deliberare nel numero di sette dei suoi membri. »

(1) Il relatore era il senatore Regia.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Avrei un'osservazione a fare all'alinea di questo articolo che dichiara che la Commissione dovrà deliberare nel numero di 7 dei suoi membri.

Io credo che qui vi possa sorgere una difficoltà di esecuzione ed è quella di trovare questo benedetto numero di sette tutte le volte che dovrà deliberare. Se ci riportiamo all'esperienza del passato dobbiamo fortemente dubitare che si troverà sempre questa maggioranza tuttavolta che si agirà di trattare cosa di qualche urgenza.

Senza di questo timore, troppo fondato sull'esperienza, non avrei difficoltà di accettare questo numero. Quindi, onde evitare questa difficoltà, siccome il numero totale dei membri è di 11 la maggioranza riesce di sei, e così mi pare che dovremmo fermarci a questo numero. Dio voglia che non sia ancora eccessivo questo numero; che non sia troppo da cagionare alcun incaglio nell'andamento degli affari che riguardano quest'amministrazione!

Io sono persuaso che se si trova presente in Senato qualche membro che appartenga, od abbia appartenuto a questa amministrazione, non potrà contraddirmi sulla difficoltà, particolarmente in alcuni mesi dell'anno, di radunare il numero legale sufficiente per deliberare. Quindi è necessario, per il buon andamento delle cose, che il numero legale sia il minimo possibile, cioè fino a quello cui si può giungere.

**DI FOLLONE**. Spiegherò il motivo che ha indotto l'ufficio centrale a proporre il numero di 7 mentre il ministro nella sua legge aveva proposto il numero di 12, cioè i membri componenti la Commissione.

L'ufficio centrale, onde non esporre la Commissione di vigilanza al caso di non trovarsi in numero per potere deliberare, ha creduto di diminuirli di un membro, e così ridurla ad 11 per avere sempre la possibilità di una maggioranza; la conseguenza naturale di questa considerazione fu di stabilire il numero di 7.

Il signor ministro proponendo di ridurre i membri a 6, potrebbe riprodurre l'inconveniente che aveva indotto l'ufficio centrale in questa riduzione.

Tuttavia, consultati i membri dell'ufficio centrale, quantunque non riuniti su questo banco, ma che si trovano in maggioranza nel Senato, non si avrebbe difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole ministro quando egli volesse ammettere che si dichiarasse, che ove si presenti il caso di parità di voti, il presidente avrà voto preponderante. Allora la difficoltà che fu causa di questa variazione verrebbe tolta.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Non ho difficoltà di aderire a questo temperamento appunto per evitare che nel caso che vi fosse parità di voti non fosse la deliberazione frustrata: allora il voto prevalente del presidente rimediarebbe all'inconveniente.

Sarà un caso rarissimo, ma essendo possibile, e prevedibile, io credo non vi sia inconveniente ad accordare per questo caso il voto preponderante al presidente.

**PRESIDENTE**. Il cambiamento consisterebbe nell'ag-

giunta al paragrafo 1 di un'alinea il quale direbbe: « in caso di parità di voti il presidente ha il voto preponderante, » e di ridurre da 7 a 6 il numero dei membri necessari per la validità delle deliberazioni.

Metto ai voti questa redazione.

Chi approva sorga.

(È approvata.)

Metto ai voti l'aggiunta riflettente il caso di parità di voti.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo intiero.

Chi approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. La Commissione esaminerà la situazione delle operazioni dell'amministrazione, come pure lo stato di cassa per l'introito secondo le competenze dei vari rami del debito pubblico, e l'uscita dei fondi stati messi a disposizione della medesima; si accerterà parimente che i fondi stanziati pel pagamento delle rendite, e per l'estinzione del debito, non sieno divertiti ad altro uso. »

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Farò un'osservazione che potrebbe a parecchi membri sembrare supervacua; ma trattandosi di materia assai delicata credo essere conveniente che il Ministero non la trasandi. Ed è che quanto all'attribuzione della Commissione d'accertarsi che i fondi stanziati per il pagamento delle rendite e per l'estinzione del debito pubblico, non siano destinati ad altro uso, vi osta una circostanza, dirò, di fatto. Trattandosi di debito pubblico non conviene mettere nella legge una parola che paia promettere quello che non si può attendere, come taluno potrebbe interpretare.

Il Senato non ignora il perchè in ora il fondo d'estinzione per le rendite al corso è sospeso; che sarebbe una cosa più dannosa che utile alle finanze, e direi anche al credito pubblico, se mentre si deve provvedere con mezzi straordinari al disavanzo del bilancio, si impiegasse poi una parte dei fondi del bilancio attivo, per estinguere una parte del debito: sarebbe un'operazione non solamente viziosa nei suoi risultati, ma veramente sarebbe anche dannosa alle finanze quando si prendesse ad imprestito ad un tasso inferiore per esempio al corso, e si dovesse poi estinguere con una somma maggiore, insomma contrarre un imprestito a condizioni che sarebbero più gravose del beneficio che si ricava dalla estinzione delle rendite.

Dunque queste espressioni « si accerterà parimente che i fondi stanziati per il pagamento delle rendite e per l'estinzione del debito pubblico non siano divertiti ad altro uso » potrebbero da taluno interpretarsi nel senso che d'ora innanzi il Governo debba solamente impiegare tutti i fondi destinati all'estinzione.

È necessario che il Ministero dia a questo riguardo una spiegazione. Io dirò che non può per ora avere luogo questa estinzione di rendite, mediante il fondo assegnato a tale riguardo senza il danno delle finanze.



Dunque non si dovrà intendere quest'articolo se non nel senso che verranno applicati all'estinzione delle rendite quei fondi i quali saranno destinati nel bilancio a quell'uso; cioè a dire, che la legge del bilancio sarà quella che determinerà quei fondi che debbono essere applicati a questa estinzione annualmente, non a seconda della legge del 1819, ma secondo la legge del bilancio.

Io faccio questa dichiarazione appunto affinché non sorga luogo a verun dubbio sulle vere intenzioni del Ministero a tale effetto, e si conosca quello che si può fare, e quello che non si può fare.

**DI POLLONE.** Non posso a meno di esporre l'espressione del mio vero rincrescimento nell'assenza del relatore, il quale avrebbe certamente meglio che io non possa fare, difesa e giustificata la proposta di cui si sta ragionando; mi proverò nondimeno a darne i motivi, i quali sono semplicissimi.

L'ufficio centrale a maggioranza si era preoccupato dell'effetto che potesse nascere nel pubblico da innovazione qualunque sull'editto costitutivo del debito dello Stato, del 24 dicembre 1819, ed ha creduto utile ed anzi necessario di rassicurare coloro i quali, giudicando le cose dalla superficie, potrebbero credere che realmente il nostro credito venisse ad essere alterato nelle sue disposizioni.

Per tale effetto la maggioranza dell'ufficio ha creduto, che trattandosi di abolire i due Consigli generale ed ordinario del debito pubblico e di surrogarvi una Commissione di vigilanza la quale doveva rimpiazzare questi due Consigli in tutte le sue funzioni, ha creduto, dico, fosse cosa utile di riprodurre precisamente i termini dell'editto stesso.

Come è facile il concepirlo l'ufficio centrale ha ommesso la prima parte di quest'articolo, il quale pugna assolutamente con i nostri ordinamenti costituzionali, mentre non può, nè un Consiglio consultivo, nè una Commissione che venga a surrogarlo stabilirlo massime e dare disposizioni indipendentemente dal Governo del Re.

Ma invece ha creduto opportunissimo di conservare ciò che rifletteva direttamente il debito pubblico; ed è perciò che ha ripetuto le stesse parole con una sola variante, che prega il signor ministro di considerare.

Nell'editto del 1819 si parlava di *fondi assegnati* dalla legge costitutiva del debito pubblico. Qui invece si parla di *fondi stanziati in bilancio*.

Dunque se per la ragione evidentemente utile (come quella che ha esposto il signor ministro, e che il Parlamento ha sancito da più anni) che non convenga di riscattare un debito quando se ne hanno a contrarre dei nuovi, ne verrà la conseguenza che, fintantochè questa necessità dura, il Ministero non proporrà lo stanziare fondi per il riscatto nel bilancio, non verrà nemmeno il caso che la Commissione debba verificare se i fondi stanziati siano veramente stati o no impiegati.

Se ben oredo, ho esposto chiaro l'intendimento dell'ufficio centrale.

Terminerò per altro (poichè ho parlato di maggio-

ranza e di minoranza) di dire che chi ha avuto l'onore di trattenermi finora non ha creduto che questo fosse utile, mentre non si viene con questa legge ad abolire menomamente l'editto costitutivo del 1819, perchè quando una legge è stabilita e non è abolita, non occorre per darle vigore di ripeterla in una legge successiva.

Per queste ragioni, era mia opinione che non fosse questa disposizione necessaria; ma i quattro colleghi dell'ufficio centrale furono di un'opinione diversa, e quindi ebbe luogo la compilazione dell'articolo che è sotto agli occhi del Senato.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** Io ho parlato sopra questo articolo non coll'intendimento di proporre una modificazione, ma unicamente per dare una spiegazione al Senato, per dimostrare che l'articolo quale era redatto poteva forse fare nascere il dubbio in taluno che dalla votazione di questa legge in poi il Governo si obbligasse d'impiegare tutti i fondi dell'estinzione per estinguere una porzione correlativa di rendita. Siccome questa non è l'intenzione del Governo, e siccome il Governo non si potrebbe assumere questo impegno senza recare vero danno alle finanze, ho creduto di dare questa spiegazione, onde fosse ben inteso l'intendimento del Ministero, non ostante la riproduzione di quest'articolo.

Del resto non ho difficoltà che l'articolo stesso venga riprodotto, giacchè, come l'onorevole proponente ha ben osservato, non è altro presso a poco che la stessa formola contenuta nell'editto del 1819.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 4.

Chi l'approva sorge.

(È approvato.)

« Art. 5. Entro i primi tre mesi d'ogni anno, il direttore generale presenterà alla Commissione il conto di cui all'articolo 62 dell'editto del 24 dicembre 1819, il quale sarà poscia, colle osservazioni che fossero del caso, trasmesso alla Camera dei conti per la sua approvazione. »

(È approvato.)

« Art. 6. La Commissione, dopo l'esame del conto di cui all'articolo precedente, farà al ministro delle finanze, per mezzo del suo presidente, un'apposita relazione sulla direzione morale, e sulla situazione materiale del debito pubblico, che sarà successivamente rassegnata al Re ed al Parlamento, e pubblicata nel giornale ufficiale del regno. »

(È approvato.)

« Art. 7. La Commissione potrà in ogni tempo procedere a straordinarie verificazioni di cassa ed all'ispezione delle altre operazioni risultanti dai registri e dalle carte contabili dell'amministrazione, e ciò colle norme che saranno prescritte in apposito regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 8. La Commissione, rappresentata da tre dei suoi membri da esso designati, oltre al primo ufficiale del controllo generale, o di chi sia designato a farne le veci dal controllore generale, intervorrà alle periodiche

estrazioni a sorte delle cedole ed obbligazioni dello Stato, non che all'abbruciamento di quelle riscattate; alla quale ultima operazione continuerà pure ad assistere un delegato camerale. »

(È approvato.)

« Art. 9. Cessano le incumbenze affidate al controllo generale per l'amministrazione del debito pubblico colle regie patenti del 28 settembre 1841, salvo il disposto nell'articolo 8 di questa legge. »

« L'ufficio però del controllo addetto alla Cassa del debito pubblico, continuerà a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 10. È derogato all'editto del 24 dicembre 1819, alle regie patenti 28 settembre 1841, ed a tutte le altre relative disposizioni in quanto fossero contrarie alla presente legge. »

(È approvato.)

Prima che si passi allo squittinio, domanderò al Senato se intende oggi di proseguire ancora la seduta per udire la relazione delle petizioni, di cui è già stato distribuito l'elenco, oppure di rimandarla a domani unitamente al progetto di legge relativo alle scuole normali.

Voci. A domani!

**PRESIDENTE.** Dunque convocherò il Senato per domani al tocco negli uffizi per l'esame del progetto relativo all'imprestito, ed immediatamente dopo in seduta pubblica per la discussione del progetto di legge relativo alle istituzioni di scuole normali e per la relazione di petizioni.

**DI POLLONE.** Se il signor presidente lo credesse, una parte se ne potrebbe riferire oggi. Io avrei in pronto quelle poche sulle quali ho avuto l'incarico di riferire.

**PRESIDENTE.** Allora prego i signori senatori a non volersi allontanare onde sentire la relazione di quelle poche petizioni che sono in pronto.

**CISERARIO, segretario,** fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Il risultamento della votazione è il seguente:

Votanti . . . . .	54
Voti favorevoli . . . . .	51
Voti contrari . . . . .	8

(Il Senato adotta.)

**RELAZIONE DI PETIZIONI.**

**PRESIDENTE.** Prego il senatore Di Pollone relatore di alcune petizioni di dare principio alla sua relazione.

**DI POLLONE, relatore.** L'elenco stampato del sunto delle petizioni porta nei quattro primi numeri, relazioni di cui si è incaricato l'onorevole De Cardenas; ma siccome non le ha presso di sé (le ha mandate a cercare), ove il Senato lo permetta, si comincerà a riferire dal numero 2617 in poi.

Le tre petizioni sognate coi numeri 2617, 2619 e 2620 si riferiscono allo schema di legge approvato dalla Ca-

mera elettiva nello scorcio della passata Sessione, sulla circoscrizione di alcuni comuni e creazione di nuovi, il quale progetto per causa della chiusura del Parlamento non potè venire sottoposto alle vostre deliberazioni.

Colla prima, che reca il numero 2617, il sindaco con diversi consiglieri ed abitanti, in numero di 50, del comune di Cairo, provincia di Lomellina, reclamano contro la deliberazione presa dalla Camera elettiva, in seduta del 30 giugno 1857, intorno al progetto di legge succitato, per l'unione dello stesso comune e di quello di Cambiò al comune di Pieve del Cairo.

Il sindaco di Cairo rappresenta come una simile deliberazione, giusta l'avviso emesso da quel Consiglio comunale fin dal 1855, sia contraria agli interessi del municipio ed a quello degli abitanti in generale, i quali già manifestarono essere ben alieni dal formare un solo comune con quello di Pieve del Cairo; soggiungono poi non vedere ragione plausibile per sopprimere un comune di antichissima esistenza, quando questi non venne mai meno agli obblighi che gli incombevano e, che indipendentemente dagli altri comuni, coi propri mezzi seppe sempre provvedere ai suoi più urgenti bisogni d'interna amministrazione, diffondendo l'istruzione pubblica, appoggiando e promovendo tutte quelle riforme atte alla tutela dei propri cittadini ed a vantaggio e decoro del comune.

Osserva per ultimo che questa disposizione lungi dal migliorare la sua condizione, come si vorrebbe fare credere, gli recherebbe danno gravissimo nei suoi interessi, oltrechè trarrebbe certamente seco dissensioni e rancori che potrebbero avere tristi effetti.

La seconda, che porta il numero 2619, è del Consiglio delegato del comune di San Colombano provincia di Chiavari il quale fa opposizione alla domanda sporta dagli abitanti delle parrocchie di Chichero, Colesia e Baransuolo per essere segregati da quel comune, e costituirne un nuovo sotto il nome di Cichero, siccome verrebbe a stabilirsi nel citato progetto di legge.

Il comune di San Colombano, ravvisa una siffatta separazione assai-pregiudicievole e contraria agli interessi del comune medesimo, adducendo che, ove questa segregazione venisse decretata, rimarrebbe il comune costretto di soddisfare da se solo agli obblighi in comune con le suddette parrocchie prima d'ora contratti per opere in via di eseguimento, e correrebbe pure rischio di perdere i diritti sopra alcuni dei beni costituenti il patrimonio del comune, che trovansi situati nel territorio delle parrocchie medesime, che dopo separate potrebbero pretenderli come di loro esclusiva proprietà, cose queste che darebbero luogo a litigi da ambe le parti senza ottenerne nessun vantaggio; chiede per conseguenza che il Senato voglia respingere la domanda di quelle tre parrocchie, se non che alla condizione di vincolarle a concorrere per la loro parte fino alla totale soddisfazione degli obblighi già in comune contratti per opere in corso, e di addivenire quindi ad una proporzionata divisione dei beni col comune da erigersi.

Colla terza, avente il numero 2620, gli abitanti della

borgata d'Urin, comune di Biot, provincia del Chiabese domandano per mezzo del loro sindaco di non venire segregati dal comune cui trovansi ascritti.

Fra i motivi su cui si fondano per non venire uniti al nuovo comune La Beaume che si tratta di creare, si è la maggior difficoltà di comunicazione con questo per causa del tragitto che avvi, in certe epoche dell'anno assai disastroso, del torrente *Nant de la Scie*, ciò che diede già causa all'erezione d'una parrocchia in quella borgata. Osservano poi come non sussista la ragione addotta che sia necessaria l'aggregazione della loro borgata per l'esistenza del nuovo comune La Beaume, imperciocchè sopra 60 comuni di cui si compone la provincia del Chiabese siavene più d'un quarto che non conta la popolazione che verrebbe ad avere La Beaume senza l'aggregazione della loro borgata.

Emerge dai documenti che si trovano annessi al progetto di legge, cui le narrate petizioni si riferiscono, concernenti la circoscrizione di alcuni comuni e la creazione di nuovi, che siffatte rimostranze vennero prima d'ora sporte ai rispettivi Consigli provinciali e divisionali, i quali in un coll'intendente generale delle divisioni per considerazioni di maggior rilievo diedero avviso contrario alle istanze dei petenti. Ciò nullameno, trattandosi di materia assai grave e delicata che merita tutta la ponderazione, la vostra Commissione vi propone che siano le tre surriferite petizioni deposte negli archivi del Senato per avervi ricorso allorquando verrà siffatta materia a formare oggetto delle vostre deliberazioni.

Soggiungerò ancora che dopo queste conclusioni, già da lungo tempo prese dalla Commissione, un progetto di legge su questa materia è stato presentato alla Camera elettiva, il quale certamente, se non in questa, nella prossima Sessione verrà al Senato: quindi mi pare che questa proposizione venga maggiormente giustificata.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

(Conversione Brett — Telegrafo sottomarino.)

**DI PELLONE, relatore.** Colla petizione 2627 il signor Lorenzo Ghirardi esponendo, come per effetto della garanzia d'interessi fatta dal Governo nella convenzione approvata colla legge 19 marzo 1853 col signor Brett per il telegrafo sottomarino del Mediterraneo, molti abbiano impegnati i loro capitali in siffatta impresa, osserva che riesce d'obbligo al Governo di assumere efficacemente la tutela di questa società, non che di provvedere senza ulteriore ritardo al pagamento degli interessi garantiti.

Per tale effetto il signor Ghirardi ricorre al Senato acciò inviti il Governo a soddisfare tali interessi ed a prendere quelle misure che valgano a salvare il minacciato credito della società.

Trovandosi in corso il progetto di legge, con cui viene

provvisto ai reclami del signor Ghirardi, la Commissione vi propone che sia tale petizione comunicata all'ufficio centrale della stessa legge.

**GALLINA.** Se non prendo errore, mi pare che la domanda del signor Ghirardi abbia due oggetti: uno si è il pagamento dell'interesse che il Governo ha garantito alla società in accomandita che si è stabilita per il telegrafo elettrico; la seconda si è che il Governo assuma la tutela degli azionisti nel riparto di questi interessi.

Parmi almeno di avere compresa la cosa in questi termini; e credo tanto più che sia così fatta questa domanda, che, se non erro, anche l'ufficio centrale che è incaricato di riferire sopra il progetto di legge proposto dal Ministero pel pagamento degli interessi, deve già avere presso di sé qualche domanda poco presso analoga. Crederei quindi che, ove si volesse mandare all'ufficio centrale la supplica di cui è stata fatta ora relazione, sarebbe conveniente che si spiegasse che non solo si manda per l'oggetto che l'onorevole relatore dice essere già preso in mira, che è quello del pagamento d'interessi, ma essenzialmente pel punto se il Governo abbia da assumere qualche parte circa la seconda domanda che riguarda ad una specie di tutela per gli interessi medesimi.

Per quanto io posso sapere dalla voce pubblica, pare che gli azionisti si lagnino di ciò che il Governo abbia già pagato degli interessi garantiti al signor Brett, e che questi non ne abbia fatto parte agli azionisti.

L'ufficio centrale, che è stato incaricato dell'esame di questa legge, saprà dalle suppliche se queste domande esistono. Sta infatti però che questi azionisti finora non ebbero mai il menomo interesse delle azioni versate, e che invece il gerente della società in accomandita ha già toccato alcune rate degli interessi.

Non posso insistere molto sopra questi fatti, giacchè non posso prenderli altrove che da quanto è narrato dalla voce pubblica, e dalle informazioni che ho avute. Domanderei quindi che la trasmissione all'ufficio centrale incaricato dell'esame della legge di cui si parla, abbia il doppio scopo che si è proposto il supplicante nel ricorso che ha presentato al Senato.

**DI PELLONE, relatore.** Sta in fatti che il supplicante domanda due cose, e se il Senato lo permette leggerò la conclusione della petizione che è di poche linee. Dopo svolte varie considerazioni conchiude così:

« Supplico le SS. VV. onorevolissime a prendere in benigna considerazione i giusti riflessi e ad invitare il Governo al pagamento degli interessi promessi ed a quelle misure conciliative che vengano a salvare il credito delle società e l'interesse degli azionisti. »

Quindi sta in fatti che il signor Ghirardi domanda due cose. Ora a me spetta soltanto di informare il Senato del procedimento tenuto dalla Commissione delle petizioni.

Allorquando appunto per rispetto al diritto di petizione, esaminava questa supplica nella precedente Sessione, veniva dal Ministero presentato al Senato il pro-

gotto di legge per provvedere al pagamento dell'interesse risultante dalla convenzione fatta col signor Brett.

La Commissione delle petizioni non volle entrare essa nei motivi che potevano essere più o meno fondati di questi reclami, ed ha creduto che mandandola all'ufficio centrale specialmente incaricato dell'esame della legge, che stabiliva i diritti della società e gli obblighi del Governo, sarebbe venuto opportuno ogni riflesso in proposito, ed anche ove d'uopo la trasmissione motivata al Ministero. Questo fu il motivo che indusse la Commissione delle petizioni a trasmettere all'ufficio centrale, incaricato dell'esame di questa legge, la presente petizione.

Riguardo poi al fatto, non come relatore, ma come semplice senatore, io credo che il Governo non ha ancora pagato nulla alla società; e non so poi fino a qual punto il Governo abbia missione di tutelare gli interessi degli azionisti, mentre egli ha una convenzione che porta obblighi determinati che deve naturalmente compiere quando sia dimostrato che la società, rappresentata dal signor Brett, ha a sua volta compiuto agli obblighi che si è assunto.

Dico questo per un semplice mio riflesso; ma a nome dell'ufficio centrale mantengo poi le ragioni addotte perchè si rimandi questa petizione all'ufficio centrale incaricato dell'esame della legge sul telegrafo sottomarino.

**CIBRARIO.** L'ufficio centrale incaricato dell'esame preliminare di questa legge si è radunato due o tre volte; io non ho assistito che a due riunioni, ed in queste so che non si è occupato di alcuna petizione; e me non risulta che sia stata comunicata all'ufficio medesimo una petizione relativa a questa materia.

La legge non ha ancora potuto essere definitivamente esaminata, cioè è stata bensì esaminata, ma l'ufficio non ha creduto ancora di deliberare in merito per essere sorta una questione pregiudiziale.

Si dubitava che il signor Brett non avesse avuto dalla assemblea generale degli azionisti un sufficiente mandato. Ma l'onorevole ministro commendatore Bona mi ha fatto osservare ultimamente che aveva verificato lo stato delle cose e che la concessione era stata fatta a Brett; che il Governo aveva trattato con Brett e questi non aveva niente affatto a che fare coll'assemblea degli azionisti, perchè le due società anonime che si sono stabilite da Brett, una in Francia e l'altra in Inghilterra, non sono state qui approvate e in conseguenza non sono conosciute dal Governo del Re.

**BONA, ministro dei lavori pubblici.** Una società anonima fu veramente stabilita all'estero per questo cordone sottomarino, essa fu approvata nel nostro Stato. Ma negli statuti è detto che il gerente ha piena libertà di azione e che può amministrare come crede.

È verissimo quanto disse ora il senatore Cibrario, di ciò ne è cagione una inesatta informazione avuta. Ma avendo esaminato la pratica e gli statuti che allora non erano ancora pervenuti al Ministero, io mi sono persuaso di questo e stava preparando una nota per tras-

metterla alla Commissione, la quale potrà vedere da essa che il gerente Brett ha pieno arbitrio come gerente di una società anonima, di agire, e non è più questione, secondo me, del mandato. Per quanto agli interessi degli azionisti vedrà il Senato che il Governo non ha missione di tutelarli in nessun modo.

**PRESIDENTE.** Se non si insiste metterò ai voti le conclusioni della Commissione.

(Il Senato approva.)

**DE CARDENAS, relatore.** Raimondo Teresa, moglie di Giuseppe Sobrino, con le petizioni 2099 e 2677 ricorre al Senato dicendosi essere stata aggravata dal Ministero della guerra, per essere stato ascritto alla milizia il di lei figlio Giuseppe Sobrino, il quale come unico figlio di padre quinquagenario doveva godere, a norma di legge, del privilegio di essere collocato in fine di lista. Narra come il Ministero, in seguito ai vari memoriali da lei sporti, abbia riconosciuti i di lei diritti, e dato il congedo al figlio anche prima che non fosse terminata la di lui ferma.

Aggiunge essere stata maggiormente la di lei posizione aggravata dal fatto del Ministero che ritenne sotto le armi il di lei figlio senza sufficienti motivi dopo che i suoi diritti all'esenzione erano stati riconosciuti, e chiede al Senato si interponga per farle avere un risarcimento ai danni patiti.

La vostra Commissione si è fatto carico di esaminare tutta la pratica, avendo anche avuta visione al Ministero della guerra dei documenti relativi, e le è risultato essere vero il fatto quale è narrato nella petizione, meno l'ultima circostanza del non essere stato accordato il rilascio al figlio dopo riconosciuti i motivi di gravame, che anzi le è risultato che appena ha potuto convincersi il Ministero da atti autentici che il Giuseppe Sobrino soldato era figlio unico dell'altro Giuseppe Sobrino, marito della richiedente, venne tosto rilasciato l'ordine al comandante del corpo per il congedo definitivo.

L'errore successo non è menomamente imputabile al Ministero della guerra, od all'ufficio di leva; ma bensì alla circostanza di essersi presentato uno stato di famiglia rilasciato dal sindaco della città di Torino, nel quale era iscritto un Giovanni Pietro Domenico Sobrino, figlio dei coniugi Giuseppe Sobrino e Maria Derossi, così essendo all'amministrazione risultato dai registri parrocchiali di questa cattedrale.

A fronte di questo documento non poteva l'amministrazione della guerra, in vista di reclami stati presentati dopo che era passato il tempo utile per la revisione delle iscrizioni in via semplicemente amministrativa, rilasciare il congedo al soldato Giuseppe che era stato regolarmente arruolato, nè lo poteva, che in seguito ad atti autentici da cui risultasse essere egli il figlio solo del Giuseppe Sobrino marito della richiedente. Ciò è poi risultato per una sentenza giuridica del tribunale provinciale di Torino, non appellata e passata quindi in cosa giudicata, da cui emergeva il Sobrino padre non essere mai stato coniugato nè con la Derossi, nè

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1858

con altra prima di contrarre matrimonio con la richiedente Teresa Raimondo, e non aveva altro figlio vivente all'epoca della levata che il figlio Giuseppe stato arruolato e di cui si richiedeva il rilascio dal servizio.

Dalle assunte informazioni è risultato alla vostra Commissione, che il Ministero della guerra, tuttoché non obbligato nè contabile per un errore non suo, ha però presa in qualche considerazione la sgraziata circostanza, e che quindi ha replicatamente sovvenuto la richiedente con qualche temporaneo sussidio in denaro, e che pensando a dare una posizione al soldato congedato, lo ha raccomandato al Ministero dei lavori pubblici perchè fosse collocato nell'amministrazione delle vie ferrate convenientemente alle sue circostanze.

Allo stato attuale delle cose la Commissione, considerando rimanere libera la via dei tribunali alla ricorrente pei pretesi risarcimenti da chi credeva poterle avere arrecati dei danni per l'errore occorso nello stato di famiglia stato rilasciato, e vedendo il Ministero della guerra essersene di già occupato, crede superfluo il trasmettergli questa petizione, e vi propone di passare all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Chi approva le conclusioni della Commissione si levi.

(Sono approvate.)

**DE CARDENAS, relatore.** La petizione 2104, presentata dal signor avvocato Nobile Enrico Prandi, non è la prima volta che viene presentata alle deliberazioni del Senato. Egli narra di vari servizi resi alla persona ed alla famiglia del Magnanimo Re Carlo Alberto, dicendo non essere mai stato sufficientemente remunerato a malgrado delle replicate promesse e della buona volontà dimostrategli da quel Sovrano e dall'Augusto di lui successore.

Quando si presentava per la prima volta la petizione era mancante degli opportuni requisiti e come tale non veniva riferita. Presentata di nuovo nell'anno 1851, il Senato la trasmetteva al Ministero, che presa in qualche considerazione, accordava forse in via più di soccorso che di indennità un sussidio. Di nuovo ricorreva il signor Prandi nell'anno 1853, ed allora vedendo essere cosa cui già si era provveduto, il Senato passava all'ordine del giorno.

Ora si presenta di nuovo questo stesso signor Prandi ripetendo il già detto nei suoi precedenti memoriali, e lagnandosi che il sussidio accordatogli nel 1851 non sia stato durativo per le mutazioni avvenute nel Ministero, quasi avesse egli avuto un verbale diffidamento che dovesse continuare.

La Commissione non isorgendo nulla di nuovo nelle cose esposte dal ricorrente, e considerando che non può avere avute quelle promesse di prosecuzione nei sussidi che il suo dire farebbe presagire, propone al Senato di passare all'ordine del giorno.

(È approvato.)

La petizione 2546, della quale ho l'onore di essere chiamato a fare la relazione, è sporta da settanta individui in parte sacerdoti ed in parte secolari della città

e provincia di Cuneo, i quali richiedono al Senato si interponga a che sia conchiuso un concordato con la Santa Sede pontificia.

La vostra Commissione considerando la facoltà di fare trattati o concordati risiedere tutta esclusivamente nella persona del Re (articolo 5 dello Statuto), e quindi nel solo potere esecutivo esercitato dal Ministero, non crede sia conveniente al potere parlamentare prendervi alcuna iniziativa, e quindi, limitandosi ad esprimere il suo vivo desiderio perchè possano appianarsi le differenze che attualmente esistono sui limiti non ben definiti delle rispettive giurisdizioni fra i due gran poteri, il civile e l'ecclesiastico, propone al Senato di passare all'ordine del giorno.

(È approvato.)

Con la petizione 2593 il signor ingegnere Giovanni Battista Piatti di Milano, domiciliato a Londra, si rivolge al Senato per chiedere si facciano da un'apposita Commissione esaminare le sue invenzioni e riconoscere i suoi titoli, che egli dice non furono riconosciuti dal Governo, il quale non aveva fatto procedere ad un sufficientemente accurato esame delle invenzioni e dei trovati suoi per valersi dell'aria compressa come forza applicabile alla locomozione sulle vie ferrate, ed ai procedimenti di escavazione per traforo delle gallerie in genere, ed in specie di quella del Moncenisio, cose per le quali si adottava, a scapito dei suoi diritti di priorità nell'invenzione, il sistema proposto dai nostri tre distinti ingegneri i signori Sommeiller, Grandis e Grattoni.

È, soggiunge, cosa vergognosa a pensarsi, che non soltanto il suo sistema non fu esaminato dalla apposita Commissione che ne era stata incaricata dal Governo, ma che uno dei medesimi commissari si sia valso delle cognizioni acquistate in quell'esame per attribuire a se stesso le sue scoperte, e trarne profitto nel suo proprio interesse. A questa sua petizione, ed a convalidazione delle sue asserzioni, egli presenta una sua memoria, stampata già sino dall'anno 1853, e che già aveva comunicata in tempo all'altro ramo del Parlamento, ed allo stesso Governo.

Se le cose fossero realmente nello stato in che sono esposte dal ricorrente sarebbe molto grave e degno di severa considerazione, ma la realtà è ben differente da quanto venne nella petizione narrato. La stampa se ne è già occupata negli scorsi anni sia con apposite memorie, che con articoli inseriti nei periodici. Vennero poi discussioni in proposito nell'altro ramo parlamentario all'epoca in cui si esaminava la legge di traforo del Moncenisio, e risultava da tutto, che le pretese invenzioni di comprimere l'aria valendosi della gravità dell'acqua, e poi di quest'aria come forza applicabile, non era punto invenzione del signor Piatti, ma a lui di molto anteriore; che erano insufficienti e non dimostrati i mezzi da lui o da altri proposti per valersene alla locomozione o ad altro; e che ben differente era l'invenzione per cui era stata riconosciuta la priorità ai signori Sommeiller, Grandis e Grattoni, consistendo

questa nell'applicazione non del solo peso dell'acqua, ma della sua forza stessa nella caduta, per ottenere una pressione di aria a tale grado che non si potrebbe avere nella maggior parte delle località con la sola forza di gravità, e che sarebbe anche più costoso ad aversi ove si potesse avere sufficiente altezza per la conveniente colonna.

L'illustre ministro che reggeva allora il portafoglio dei lavori pubblici, presentava nella tornata del 25 giugno 1857 avanti la Camera elettiva una chiara e nitida non meno che dotta esposizione di tutta la pratica, adducendo le più soddisfacenti spiegazioni sulla non priorità della invenzione, sulla insufficienza e non applicabilità dei mezzi proposti di locomozione, i quali, già tentati da altri, non avevano dati buoni risultati, nè si potevano sperare migliori dalle modificazioni soltanto accennate dal signor Piatti, e non corredate nè da sufficienti teoriche dimostrazioni, nè da pratici esperimenti che ne facessero credere attuabile l'applicazione.

A questo stato di cose, la vostra Commissione, nel dichiarare libero al signor Piatti il ricorso ai tribunali se si crede lesa in proposito della priorità delle inven-

zioni, ed in via d'arte bastantemente convinto dell'esame che in tempo ne venne fatto dalle competenti persone che ne erano state dal Governo incaricate, propone al Senato di passare oltre al puro e semplice ordine del giorno.

(È approvato.)

**DI POLLONE.** Avrei pregato il Senato di dedicare ancora qualche minuto per sentire la relazione di due petizioni che mi è stata affidata; ma siccome dopo di queste due avviene altra, sulla quale è incaricato di riferire il senatore Audifredi assente, io credo che a quest'ora sarà intendimento del Senato di rimandare la lettura del rapporto di quelle tre petizioni ad altra seduta.

Per ultimare poi la risoluzione di tutte le petizioni, io pregherei gli onorevoli colleghi a leggere a casa loro il sunto che si è fatto delle petizioni che non debbono essere riferite, altrimenti sarebbe troppo lungo il leggerne il rapporto.

**PRESIDENTE.** La seduta è rimandata a domani alle ore 2 precise.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.